

AVVISO PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

QUESTO AVVISO E' RIVOLTO ALLA CLIENTELA DELLA TOSCANO MUTUI S.R.L. E:

- CONTIENE L'INDICAZIONE DEI DIRITTI E DEGLI STRUMENTI DI TUTELA DELLA CLIENTELA AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 108/1996, DEL TITOLO VI DEL T.U. BANCARIO, DELLA DELIBERA CICR DEL 4 MARZO 2003, DEL PROVVEDIMENTO DI ATTUAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA DEL 25 LUGLIO 2003 E DEL PROVVEDIMENTO UIC DEL 29 APRILE 2005.
- RICHIAMA L'ATTENZIONE DEI CLIENTI SUI DIRITTI E SUGLI STRUMENTI DI TUTELA PREVISTI A LORO FAVORE.

IL MEDIATORE CREDITIZIO:

- E' COLUI CHE PROFESSIONALMENTE, ANCHE SE NON A TITOLO ESCLUSIVO, OVVERO ABITUALMENTE, METTE IN RELAZIONE, ANCHE ATTRAVERSO ATTIVITÀ DI CONSULENZA, BANCHE O ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI CON LA POTENZIALE CLIENTELA, AL FINE DELLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA;
- NON E' RESPONSABILE DEGLI INADEMPIMENTI O DELLA EVENTUALE MANCATA CONCESSIONE E/O EROGAZIONE ALLA CLIENTELA DEI FINANZIAMENTI RICHIESTI DA PARTE DELLA BANCA O DI ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI; ALLO STESSO MODO IL MEDIATORE CREDITIZIO NON E' RESPONSABILE NEI CONFRONTI DELLA BANCA O DI ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI DEGLI INADEMPIMENTI DELLA CLIENTELA;
- DEVE ESSERE ISCRITTO ALL'ALBO DEI MEDIATORI CREDITIZI TENUTO DALL'UIC UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI;
- NON PUO', ATTESA LA SUA FUNZIONE DI MEDIATORE, EROGARE DIRETTAMENTE FINANZIAMENTI PER CONTO DI BANCHE O ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI, NÉ VERSARE EVENTUALI ANTICIPI DI QUESTI NÉ EFFETTUARE PAGAMENTI O INCASSI DI DENARO CONTANTE, DI ALTRI MEZZI DI PAGAMENTO O DI TITOLI DI CREDITO RELATIVI A FINANZIAMENTI CONCESSI DA BANCHE O DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI, AD ECCEZIONE DELLA MERA CONSEGNA DI ASSEGNI NON TRASFERIBILI INTEGRALMENTE COMPILATI DALLE BANCHE O DAGLI INTERMEDIARI FINANZIARI O DAL CLIENTE.

ART. 1 - DIRITTI DELLA CLIENTELA

IL CLIENTE HA IL DIRITTO:

- 1.1)** DI AVERE A DISPOSIZIONE E DI POTER OTTENERE COPIA DEL PRESENTE AVVISO;
- 1.2)** DI AVERE A DISPOSIZIONE E DI POTER OTTENERE COPIA DEL "FOGLIO INFORMATIVO" DATATO E TEMPESTIVAMENTE AGGIORNATO CONTENENTE UNA DETTAGLIATA INFORMATIVA SUL MEDIATORE CREDITIZIO, SULLE CARATTERISTICHE E SUI RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO, SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE, SULLE PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI. NEL CASO IN CUI IL MEDIATORE CREDITIZIO SI AVVALGA DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA IL "FOGLIO INFORMATIVO" E' MESSO A DISPOSIZIONE SU SUPPORTO CARTACEO O SU ALTRO SUPPORTO DUREVOLE O, IN CASO DI PUBBLICAZIONE TELEMATICA A MEZZO INTERNET, TALE FOGLIO INFORMATIVO E' ACCESSIBILE SULLA HOMEPAGE DEL SITO WWW.TOSCANOMUTUI.IT NELLA SEZIONE "NORME SULLA TRASPARENZA";
- 1.3)** DI OTTENERE, SU ESPRESSA RICHIESTA, COPIA DEL TESTO DEL CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA. LA CONSEGNA DELLA COPIA NON IMPEGNA LE PARTI ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E NON COSTITUISCE NEPPURE UNA PROPOSTA DI NATURA CONTRATTUALE, MA HA MERI FINI INFORMATIVI;
- 1.4)** DI RICEVERE COPIA DEL CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA SOTTOSCRITTO.
- 1.5)** DI RECEDERE DAL CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA, AI SENSI DEL CODICE DEL CONSUMO, NEL TERMINE DI 10 GIORNI LAVORATIVI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA, DANDONE COMUNICAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R INDIRIZZATA A: "TOSCANO MUTUI S.R.L., VIA NOMETANA 90 - ROMA" OVVERO, ENTRO LO STESSO TERMINE, ANCHE MEDIANTE TELEGRAMMA, TELEX, POSTA ELETTRONICA DA INDIRIZZARE A SERVIZIOCLIENTI@TOSCANOMUTUI.IT O FAX AL N. 06/85333270, A CONDIZIONE CHE TALE COMUNICAZIONE SIA CONFERMATO MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO ENTRO LE QUARANTOTTO ORE SUCCESSIVE; LA RACCOMANDATA SI INTENDE SPEDITA IN TEMPO UTILE SE CONSEGNA TA ALL'UFFICIO POSTALE ACCETTANTE ENTRO I TERMINI PREVISTI;
- 1.6)** DI RIVOLGERSI AL FORO COMPETENTE, COME INDIVIDUATO ALL'ART. 3 DEL PRESENTE AVVISO.

ART.2 - STRUMENTI DI TUTELA DEL CLIENTE

SONO A TUTELA DEL CLIENTE:

- 2.1)** L'OBBLIGO DELLA FORMA SCRITTA DEL CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA;
- 2.2)** L'OBBLIGO, IN CASO DI OFFERTA SVOLTA IN LUOGO DIVERSO DAL DOMICILIO O DALLA SEDE O DA ALTRO LOCALE APERTO AL PUBBLICO DEL MEDIATORE CREDITIZIO, DI CONSEGNA RE AL CLIENTE COPIA DEL PRESENTE AVVISO E DEL FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL SERVIZIO OFFERTO, PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA;
- 2.3)** IL DIRITTO DI RECESSO ENTRO DIECI GIORNI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA.
- 2.4)** LA NULLITÀ DEL CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA IN CASO DI INOSSERVANZA DELLA FORMA PRESCRITTA;
- 2.5)** LA NULLITÀ DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI DI RINVIO AGLI USI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PROVVISORIE E DI OGNI ALTRO PREZZO E CONDIZIONE PRATICATI.

ART.3 - PROCEDURE IN CASO DI CONTROVERSIE

IN CASO DI CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO IL CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA, IL FORO COMPETENTE IN VIA ESCLUSIVA SARÀ QUELLO DEL LUOGO DI RESIDENZA O DI DOMICILIO DEL CONSUMATORE, SE UBICATI NEL TERRITORIO DELLO STATO.